

# **ASL ROMA 5**

**PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DELLA FORNITURA DI KIT STERILI OCCORRENTI ALLE ASL ROMA 5, ASL ROMA 4, AO SANT’ANDREA, (AREA AGGREGATA I).**

## **CAPITOLATO DI GARA**

## **OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile di un anno, della fornitura di kit sterili in TTR occorrenti Asl Roma 5, Asl Roma 4, AO Sant'Andrea, (Area Aggregata 1) da svolgersi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente e nei relativi allegati di gara, nonché nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

L'aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio più alto attribuito dalla commissione giudicatrice.

L'importo complessivo a base di gara per la durata di 24 mesi è pari ad € 960.000,00 Iva esclusa,

L'importo per l'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi è pari a € 480.000,00

### **Art. 2 - VERIFICA E CONTROLLO**

La ASL svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal Capitolato tecnico. L'Appaltatore dovrà acconsentire all'esercizio da parte del Committente di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel Capitolato Tecnico. Tali verifiche potranno riguardare gli aspetti gestionali, organizzativi, amministrativi, contabili, legali (ivi comprese le problematiche di diritto del lavoro e di sicurezza sul lavoro). Le verifiche potranno essere condotte direttamente dal Committente, o da suoi incaricati, e l'Appaltatore dovrà assumere l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

### **Art. 3 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite 3 volte a settimana.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio della ASL, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 12 ore dalla richiesta.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, l'Aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione e a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna del saldo. Ove necessario, la ASL provvederà ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto o in parte, le attività oggetto della fornitura, pena la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno.

Se per cause di forza maggiore il servizio non potesse essere effettuato, la Ditta appaltatrice riconoscerà il diritto all'Ente appaltante di trattenere in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato, per la quale dovrà emettere la conseguente nota di credito.

In caso di sciopero, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione almeno 48 ore prima e garantire il mantenimento della fornitura minima essenziale richiesta dall'Amministrazione.

alla gestione/conduzione della struttura e delle attrezzature/impianti/tecnologie nei locali e nell'area del magazzino unico della Farmacia Territoriale.

#### **Art. 4 - CONTESTAZIONI ED INADEMPIMENTI-PENALITÀ**

Le inadempienze della ditta aggiudicataria sono penalizzate, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, secondo le seguenti specifiche:

Penali per mancato rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto tecnico con riferimento alle tempistiche.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione indicati, se dipendenti da responsabilità della ditta aggiudicataria, comporterà penali pari, secondo quanto previsto dall'art. 113- bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all' 1 per mille euro per ogni giornata di ritardo ed oltre i 60 (sessanta) giorni continuativi la ASL potrà risolvere il contratto e precisamente per contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

##### **Penali:**

- ogni mancata corretta prestazione della ditta Aggiudicataria e secondo le procedure regolamentate, comporterà l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni evento;
- nel caso di ritardi sul piano delle consegne, verranno addebitate le seguenti penali:
  - a) consegne programmate: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni evento per centro di Costo;
  - b) consegne urgenti e di emergenza: 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni evento per Centro di Costo.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'Ente appaltante si riserva comunque di graduare le penali sopra esposte in relazione alla effettiva gravità dell'inadempienza e/o disservizio verificatosi.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati.

L'Ente appaltante si riserva altresì di applicare multipli delle sanzioni previste in caso di recidiva specifica nelle inadempienze previste.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza rispetto alla quale la ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni di calendario e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione.

L'Ente appaltante, valutate le osservazioni formulate dalla Aggiudicataria, deciderà in merito all'applicazione delle penali.

Nel caso l'aggiudicatario abbandonasse o sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo la fornitura, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, la ASL avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a libero mercato, con onere a carico della ditta Aggiudicataria.

## **ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta della Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:

- ✓ Frode nella fornitura;
- ✓ Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- ✓ Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
- ✓ Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ✓ Violazione del termine massimo di ritardo per le tempistiche di fornitura, stabilito in 60 giorni;
- ✓ Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
- ✓ Perdita, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- ✓ Cessazione dell'attività, fallimento;
- ✓ Subappalto non autorizzato;

- ✓ Mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- ✓ Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente.

Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda Sanitaria potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l'impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e di risoluzione del contratto.